

Tax Weekly Roundup

Venerdì 28 novembre 2025

Nr. 47 - 2025

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di novembre in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Tassazione dei piloti non residenti, contano le ore in territorio italiano
2. Il piano di rateizzazione attivo e rispettato evita la punibilità dell'omessa IVA
3. Credito ricerca & sviluppo: stop ai controlli basati sul Manuale di Frascati per gli anni 2015-2019
4. Attività esercitata conferente da tre anni dalla società: ammessa la Pex
5. Consolidato fiscale esteso a nuove società con remissione *in bonis*
6. Regime opzionale pensione estera esteso ai redditi da liquidazione
7. Prova della residenza e della qualifica di beneficiario effettivo in capo al contribuente
8. Tassato in Italia il riscatto anticipato del fondo pensione del non residente
9. Agevolazione "prima casa": per il riacquisto non si applica il termine di due anni
10. Superbonus: ok alla compensazione anche con la scelta errata nella comunicazione

Tassazione dei piloti non residenti, contano le ore in territorio italiano

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta alla Consulenza giuridica del 25 novembre 2025, n. 15, ha reso chiarimenti in ordine alla modalità di calcolo del reddito dei piloti non residenti, per le tratte internazionali che attraversano in parte lo spazio aereo italiano. L'Agenzia, in risposta al quesito posto dall'istante, si è soffermata, in particolare, sul significato sia di "*reddito prestato nel territorio dello Stato*" (articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir) che di "*redditi prodotti in Italia*" nella disciplina relativa al regime speciale per i cosiddetti "*lavoratori impatriati*" (articolo 16, Dlgs n. 147/2015).

L'Agenzia ha, *in primis*, richiamato la regola generale secondo cui "*l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri*" (articolo 3, comma 1 del Tuir) mentre per i non residenti sono tassati in Italia soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato (articolo 23 del Tuir). Di conseguenza, per quanto riguarda la prestazione lavorativa del pilota, i redditi da voli interni sono integralmente imponibili in Italia mentre per i voli internazionali è imponibile solo la quota di reddito collegata alle ore di lavoro svolte nello spazio aereo italiano. Infine, le ore di lavoro fuori dal territorio/spazio aereo italiano non sono tassabili in Italia.

L'Agenzia ha, inoltre, ricordato che l'agevolazione per i lavoratori impatriati, (articolo 16 Dlgs

n.147/2015), si applica solo ai redditi prodotti in Italia, in linea con la finalità della disposizione volta ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgere un'attività lavorativa. Ne restano esclusi, pertanto, i redditi derivanti da attività fuori confine.

Quanto alla procedura per accedere al regime di favore, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro e il beneficio si applica dal periodo di paga successivo a quello della richiesta. Se il datore non ha potuto riconoscere l'agevolazione spettante, il contribuente può fruirne direttamente in dichiarazione, indicando il reddito già nella misura ridotta.

L'Agenzia ha fornito un quadro anche sugli obblighi del sostituto, il quale è tenuto ad operare le ritenute alla fonte al momento del pagamento (articolo 23 DPR n. 600/1973) e deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso (articolo 64, comma 1, DPR n. 600/1973). Il sostituto, infine, è tenuto a effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il piano di rateizzazione attivo e rispettato evita la punibilità dell'omessa IVA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38438, depositata il 27 novembre 2025, ha statuito che non è punibile l'omesso versamento IVA se al momento di decadenza della rateazione, il debito residuo non è superiore a 75.000 euro. La nuova

formulazione dell'articolo 10-ter del DLgs n. 74/2000, essendo più favorevole rispetto a quella previgente, si applica anche ai procedimenti in corso.

Il legale rappresentante di una società era stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione per il reato di omesso versamento dell'IVA. La pena è stata confermata anche in grado di appello e pertanto l'imputato ha proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione.

Tra i motivi di impugnazione, la difesa aveva rilevato che, nelle more del giudizio, la norma era stata modificata e pertanto il fatto non era più punibile.

Più precisamente, il debito tributario era stato rateizzato e regolarmente pagato sino alla rata nr. 36. Per il residuo, la società aveva aderito alla c.d. rottamazione.

Stante la vigente formulazione dell'articolo 10-ter del DLgs n. 74/2000, infatti, l'omesso versamento dell'IVA è punito se il debito non è in corso di estinzione mediante rateizzazione ed in ipotesi di decadenza se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro.

Nel caso di specie, il debito era stato integralmente estinto.

Investiti della questione, i giudici di legittimità hanno rilevato come, rispetto alla precedente fattispecie di reato, la vigente formulazione dell'articolo 10-ter in esame ha cambiato il termine di riferimento per la consumazione del reato (il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale) ed ha assunto rilevanza la rateazione.

In tale contesto, quindi, se il contribuente non ha aderito ad un piano di pagamento del debito e l'ammontare dell'imposta evasa è superiore a 250.000 euro, il reato si perfeziona a seguito di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

Se il contribuente ha rateizzato il c.d. avviso bonario ovvero ha versato anche autonomamente una somma corrispondente almeno ad un ventesimo del debito, e sta proseguendo regolarmente con il pagamento delle rate, il reato non è punibile.

Se invece il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ma è decaduto successivamente da tale

beneficio, il reato si perfeziona se l'ammontare del residuo è superiore a 75.000 euro.

I giudici hanno, inoltre, precisato in proposito che tale residuo va riscontrato al momento in cui si è verificata la decadenza della rateazione ed il residuo supera la citata soglia di 75.000 euro.

Infine, hanno concluso rilevando che, nel complesso, si tratta di una disposizione più favorevole, con la conseguenza che ai fini della punibilità occorre la verifica della condizione del contribuente anche rispetto a pagamenti intervenuti. Secondo quanto affermato, è corretto verificare la posizione del contribuente in epoca successiva, ossia quando interviene la decadenza dal piano di rateazione.

Credito ricerca & sviluppo: stop ai controlli basati sul Manuale di Frascati per gli anni 2015-2019

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 4303/09/2025, ha statuito, in merito al riconoscimento del credito d'imposta ricerca e sviluppo maturato nei periodi d'imposta dal 2015 al 2019, che non può applicarsi retroattivamente il Manuale di Frascati dato che la spettanza del credito d'imposta, riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 145/2013, deve essere valutata tenendo conto del quadro normativo vigente nel periodo d'imposta di riferimento.

Il caso riguardava una società operante nel settore *big data e cloud computing*, alla quale l'Agenzia aveva contestato che l'attività di ricerca e sviluppo si era risolta in una mera copiatura di contributi scientifici già esistenti e, pertanto, con riferimento alla stessa non poteva essere riconosciuto il credito R&S.

Tale tesi è stata bocciata dalla corte milanese, secondo la quale, invece, i requisiti di creatività e novità vanno riscontrati – tenendo conto delle caratteristiche peculiari del settore di attività – nella selezione e ricombinazione degli articoli più rilevanti rispetto ad un dato argomento, nonché nell'analisi critica dei contenuti così riorganizzati, creando valore aggiunto in quanto il fruttore del prodotto viene messo in posizione privilegiata per sviluppare innovazioni digitali di diversa natura.

In buona sostanza, le estrapolazioni riconducibili alla intelligenza artificiale costituiscono una attività che, pur partendo da fonti già esistenti, conducono a un risultato del tutto nuovo ed originale.

I progetti rientrano nella definizione di «sviluppo sperimentale» prevista dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DL n. 145/2013, così come richiamato dall'articolo 2 del decreto attuativo 27 maggio 2015, nei quali vengono ricompresi, tra le attività ammissibili, anche «*le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti*».

Tanto detto, la Corte ha concluso che, nell'ambito della valutazione delle caratteristiche innovative dei progetti per gli anni sino al 2019, non possono essere applicati i contenuti tratti dal Manuale di Frascati.

Attività esercitata conferente da tre anni dalla società: ammessa la Pex

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, con la sentenza n. 245/1/2025, ha statuito che per l'applicazione del regime fiscale Pex da parte della società conferitaria si considera soddisfatto il requisito dell'attività commerciale cumulando gli anni di attività in cui l'azienda conferita apparteneva alla conferente.

La controversia riguardava, tra l'altro, il recupero della variazione fiscale in diminuzione del 95% della plusvalenza di quote societarie praticata in applicazione del regime Pex. La ricorrente impugnava l'accertamento dinanzi la competente corte di primo grado, la quale lo accoglieva argomentando come segue.

La Corte ha accolto la tesi della contribuente, ritenendo che risulta soddisfatto il requisito del possesso di un'attività commerciale, in virtù del conferimento del ramo di azienda dedicato alla vendita all'ingrosso di prodotti a marchio della conferitaria. Infatti, l'attività conferita era esercitata dalla conferente da più di tre anni e proseguita senza soluzione di continuità dalla partecipata.

Pertanto, i giudici hanno considerato legittima l'applicazione dell'esenzione parziale del 95%

della plusvalenza realizzata, perché nel computo del periodo temporale si cumulano anche gli anni di esercizio dell'attività commerciale da parte della impresa conferente.

Consolidato fiscale esteso a nuove società con remissione *in bonis*

L'Agenzia delle Entrate, nelle Risposte a istanze di interpello del 24 novembre 2025, n. 293 e n. 294, ha chiarito che, nell'ambito di un consolidato nazionale in cui la consolidata ha corrisposto in via separata anche il secondo acconto (successivo alla presentazione della dichiarazione con cui avrebbe dovuto comunicare l'opzione), non si ha diritto alla remissione *in bonis*, che è invece ammessa per la consolidata neocostituita che non paga acconti per il primo anno e nelle scritture contabili evidenzia i rapporti intercompany da consolidato fiscale.

Nella Risposta n. 293/2025, la consolidante ha dimenticato di segnalare nel quadro OP nella dichiarazione per il 2023 presentata nel 2024, l'ingresso della nuova consolidata con decorrenza 2024. La consolidante vorrebbe, quindi, sanare la mancata comunicazione mediante la remissione *in bonis* nella dichiarazione Redditi Sc 2025. L'articolo 119, comma 1, lett. d) del TUIR prevede che l'opzione per il consolidato fiscale vada comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (quindi nel 2024). Essa può essere sanata con la remissione *in bonis* ex articolo 2, del DL n. 16/2012, purché non siano intervenute attività di accertamento, vi siano i requisiti sostanziali, la consolidante eserciti l'opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versi la sanzione pari a 250 euro. Non deve trattarsi però di un mero ripensamento o di una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.

Per l'istante i comportamenti concludenti che dimostrerebbero l'intenzione di includere la nuova consolidata nella tassazione di gruppo sono gli acconti versati separatamente e l'individuazione nel bilancio della consolidata di un debito verso la controllante. In tema di acconti l'articolo 118, comma 3, del TUIR stabilisce che essi spettino alla consolidante, ma che per il primo esercizio vadano commisurati sulla somma algebrica dei redditi delle singole società, potendosi applicare anche il

previsionale oltre allo storico. Ciò secondo l'Agenzia delle Entrate deve poter valere anche in caso di nuovi ingressi. Tanto il DM del 2018 quanto la Circolare 53/2004, prevedono che l'acconto possa essere versato separatamente (quindi dalla consolidata), stante tuttavia la responsabilità della consolidante se dovesse essere incapiente. Ma è possibile che sia versato anche dalla consolidante, tanto più se nel frattempo vi è stata l'opzione. Nel caso di specie, l'aconto è stato versato separatamente non solo in relazione al primo, ma anche al secondo (scadenza 2 dicembre 2024) quando l'opzione per l'adesione al gruppo avrebbe dovuto essere stata manifestata con l'invio della dichiarazione entro il 31 ottobre 2024. Questo comportamento non può dirsi concludente e quindi non si ha diritto alla remissione *in bonis*.

Nella Risposta n. 294/2025, la consolidante aveva costituito una società Beta a fine 2023, con chiusura del primo esercizio al 31 dicembre 2024, ma si è dimenticata di indicare nel quadro OP la nuova consolidata. La stessa intendeva correggere l'errore mediante la remissione *in bonis*. La consolidante aveva versato gli acconti relativi al 2024 sul reddito complessivo globale del consolidato del periodo di imposta 2023.

Essendo Beta neocostituita essa non incideva sugli acconti per il 2024. Questa circostanza, assieme al fatto che Beta aveva iscritto un provento da consolidato per la monetizzazione delle perdite e degli interessi passivi, costituiscono comportamento concludente per beneficiare della remissione *in bonis*.

Regime opzionale pensione estera esteso ai redditi da liquidazione

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 21 novembre 2025, n. 292, ha chiarito che un cittadino fiscalmente residente in Francia che, dal 2025, percepisce redditi di pensione estera e, dal 2026, si trasferirà in Italia in un comune del Mezzogiorno, esercitando l'opzione per l'imposta sostitutiva al 7% riconosciuta ai titolari di pensione estera (articolo 24-ter del TUIR), potrà beneficiare del regime di favore anche per i redditi che percepirà a seguito della liquidazione della sua partecipazione in società estere.

Infatti, secondo quanto da lui precisato, in occasione del trasferimento in Italia procederà alla messa in liquidazione delle società estere di diritto francese e lussemburghese da lui partecipate e controllate, attraverso le quali ha svolto la propria attività all'estero.

In primis, l'Agenzia ha richiamato il regime opzionale previsto dall'articolo 24-ter del TUIR, secondo il quale le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al DL del 17 ottobre 2016, n. 189, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Con riferimento a detta agevolazione, con la Circolare n. 21/2020 è stato già precisato che per espressa previsione normativa, i redditi da pensione sono equiparati a quelli di lavoro dipendente. La stessa circolare ha chiarito che l'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero.

Alla luce del quadro normativo e di prassi richiamata, l'Agenzia ha ritenuto che i redditi derivanti dalla liquidazione di una società siano redditi di capitale e, pertanto, anche il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera è un reddito di capitale prodotto all'estero che può rientrare nel perimetro del regime opzionale in esame.

Di conseguenza, il cittadino residente in Francia, che si trasferirà nel Sud Italia, potrà beneficiare dell'imposta sostitutiva forfettaria stabilita dall'articolo 24-ter del Tuir anche per i redditi prodotti dalla liquidazione delle sue partecipate.

Prova della residenza e della qualifica di beneficiario effettivo in capo al contribuente

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 30850 e 30855, depositate il 25 novembre 2025, si è pronunciata sul tema relativo alla prova della residenza fiscale e dello *status* di beneficiario effettivo, ai fini dell'applicabilità della ritenuta ridotta sui compensi corrisposti a titolo di *royalties* di cui all'articolo 12 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Entrambe le questioni vertono sull'applicazione delle ritenute fiscali corrisposte dalla società italiana alla consociata svizzera.

Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dal citato articolo 12 della Convenzione Italia-Svizzera sostenendo che la società svizzera non fosse il beneficiario effettivo, o che mancasse l'adeguata motivazione relativa alla residenza fiscale, il cui onere della prova (per entrambi i requisiti) ricade in capo al contribuente.

Nel primo caso, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendo fondata la motivazione del giudice di seconde cure che riconosceva la società svizzera quale soggetto operativo e beneficiario effettivo: ciò sulla base di fattori, quali, la solidità finanziaria, il numero di dipendenti e l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento con l'Amministrazione finanziaria.

Nel secondo caso, invece, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza di secondo grado, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, per mancanza di adeguata motivazione relativa alla residenza fiscale della società svizzera e all'onere della prova in capo al contribuente riguardo alla qualifica di beneficiario effettivo.

Secondo l'Agenzia non risulta sufficiente (ai fini della prova della residenza) il passaggio in giudicato di sentenze relative alla stessa materia e ad annualità precedenti, trattandosi di presupposto di fatto mutevole il cui accertamento non può essere coperto dal giudicato con riferimento ad altre annualità.

Tassato in Italia il riscatto anticipato del fondo pensione del non residente

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 novembre 2025, n. 296, ha chiarito che l'articolo 17 ("*Pensioni*") della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia e Singapore non è applicabile in caso di redditi relativi al riscatto totale anticipato della posizione maturata presso un Fondo italiano di previdenza complementare.

Tali somme sono ricomprese tra le "*altre remunerazioni analoghe*" a salari e stipendi di cui all'articolo 14 ("*Servizi professionali*") della Convenzione, non avendo il perceptor raggiunto il requisito anagrafico per il pensionamento. Si determina, dunque, una potestà impositiva concorrente per via dello svolgimento dell'attività lavorativa nello Stato contraente (Italia) diverso da quello di residenza al momento della percezione (Singapore).

L'istante, fiscalmente residente a Singapore, è titolare, presso un Fondo pensione italiano, di una posizione di previdenza complementare connessa alla precedente attività lavorativa italiana, posizione che intende riscattare anticipatamente. In tale contesto, si ipotizza l'applicabilità dell'articolo 17 della Convenzione tra Italia e Singapore, norma che attribuisce la potestà impositiva esclusivamente allo Stato di residenza al momento della percezione del reddito.

La disciplina domestica qualifica le prestazioni complementari come redditi assimilati al lavoro dipendente e ne determina il collegamento con l'Italia (articoli. 50, co. 1, lett. h-bis) e 23, co. 2, lett. b) del TUIR).

Stante la prevalenza del diritto convenzionale, si rende necessario stabilire quale previsione della Convenzione sia applicabile tra l'articolo 14, relativo al lavoro subordinato e l'articolo 17, relativo ai redditi derivanti da un cessato impiego privato.

L'Agenzia evidenzia che, in base al Commentario all'articolo 18 del modello OCSE (corrispondente all'articolo 17 della Convenzione con Singapore), fattori utili a dirimere questo dubbio risultano essere la circostanza che il percipiente continua a lavorare e l'eventuale raggiungimento dell'età di pensionamento.

Nel caso di specie, trattandosi di un lavoratore non in età da pensione, gli importi risultano riconducibili alle "altre remunerazioni analoghe" ai salari di cui al citato articolo 14 piuttosto che alle pensioni di cui all'articolo 17. Per l'effetto l'Italia esercita la propria potestà impositiva.

Agevolazione "prima casa": per il riacquisto non si applica il termine di due anni

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di intervento del 26 novembre 2025, n. 297, ha chiarito che l'agevolazione "prima casa" spetta soltanto al contribuente che, avendo già la proprietà di una abitazione acquistata con tale beneficio fiscale, compra un'altra abitazione e vende la casa pre-posseduta entro il secondo anno successivo al riacquisto. Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (articolo 7, legge 448/1998) matura, tuttavia, solo se l'alienazione della casa pre-posseduta sia effettuata entro un anno dal riacquisto mentre, se perfezionata tra il primo e il secondo anno, questa alienazione è valevole solo ai fini della agevolazione "prima casa" in sede di nuovo acquisto, ma non ai fini del credito d'imposta.

In altri termini, l'Agenzia ha rilevato che l'estensione al biennio (disposta dalla legge 207/2024) del previgente termine annuale concesso per vendere l'abitazione preposseduta dopo il riacquisto della prima casa non è applicabile quando si verte in tema di credito d'imposta per il riacquisto.

Superbonus: ok alla compensazione anche con la scelta errata nella comunicazione

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di intervento del 24 novembre 2025, n. 295, ha chiarito che se per uno sconto in fattura è stata inviata all'Agenzia delle Entrate una comunicazione indicante, per errore, l'opzione per la cessione del credito, il cessionario mantiene la possibilità di compensare in F24 il credito d'imposta ricevuto, ma resta preclusa la possibilità di cederlo a soggetti non qualificati (cioè, diversi da banche, assicurazioni, eccetera), in quanto risultano irrilevanti, a tal fine, sia gli accordi civilistici dello sconto in fattura stipulati con il contribuente (che ha generato la detrazione poi trasferita), sia l'avere indicato in fattura lo sconto applicato.

L'istante, per dei lavori agevolati con il Superbonus, aveva emesso a un condominio tre fatture nel 2023 e due nel 2024, tutte recanti la dicitura «sconto in fattura». Successivamente, il condominio aveva inviato all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni di opzione per la rinuncia della detrazione dell'imposta dall'Irpef da parte dei condòmini e per il trasferimento dei relativi crediti alla società. Quest'ultima aveva accettato, nel proprio cassetto fiscale, il credito maturato per le fatture emesse nel 2023 e nel corso del 2024 ha compensato in F24 la quota del credito compensabile nel 2024, corrispondente alla prima rata annuale di 4. Poi, però, non aveva accettato il credito relativo alle fatture emesse nel 2024, in quanto aveva appreso che nelle comunicazioni inviate dall'intermediario del condominio risultava erroneamente barrata la casella prevista per la «cessione del credito», in luogo di quella riferita allo «sconto in fattura».

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il cedente non può ora modificare o sostituire le comunicazioni inviate, né per le fatture emesse nel 2023, per le quali, peraltro, il cessionario ha già accettato il credito e compensato la quota di credito relativa al 2024, né per le spese sostenute nel 2024 (cioè, per le fatture emesse nel 2024), per le quali il cessionario non ha ancora accettato il credito nel proprio cassetto fiscale. Queste correzioni, infatti, non sono più possibili, in quanto l'articolo 2, del DL n. 39/2024 ha abrogato la possibilità di avvalersi, in questi casi, della remissione *in bonis*. Pertanto, non è più possibile l'invio di una nuova comunicazione, una volta decorsi i termini di legge (16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa).

Nel caso specifico, peraltro, anche se fosse ancora possibile la remissione *in bonis*, oggi i relativi termini sarebbero comunque scaduti (per le fatture emesse nel 2024 sarebbe scaduto lo scorso 31 ottobre 2025). Ciò nonostante, l'Agenzia delle Entrate ha concesso all'istante, nella sua qualità di cessionario (non di impresa fornitrice), la possibilità di continuare a compensare le quote residue (per il 2025, 2026 e 2027) del credito generato dalle fatture emesse nel 2023 e di accettare il credito generato dalle fatture del 2024 (con sconto in fattura e senza il pagamento della parte scontata), il quale potrà essere compensato in F24 negli anni dal 2025 al 2028 ovvero potrà essere ceduto solo a «soggetti qualificati» e non

ad altri soggetti. Anche se i documenti del caso trattato dalle Entrate dimostrano l'intenzione dei contraenti di optare per lo sconto in fattura e non per la cessione del credito, quindi, non è possibile beneficiare delle conseguenze proprie dello sconto in fattura, che, a differenza della cessione del credito, consentono all'impresa che ha

eseguito i lavori la cessione del credito ricevuto con lo sconto in fattura a soggetti diversi da quelli «qualificati», tramite la piattaforma cessione crediti.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Monthly Roundup

O OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE
di Morri Rossetti & Franzosi

O OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
di Morri Rossetti & Franzosi

O OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE
di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di novembre 2025

Erogazioni da fondi pensioni USA a residenti italiani per effetto di successione: qualificazione e trattamento secondo l'Agenzia delle Entrate

La risposta n. 290/2025 dell'Agenzia delle Entrate, pur ponendosi in continuità sostanziale con i precedenti di prassi aventi ad oggetto la qualificazione reddituale e il trattamento convenzionale degli emolumenti pensionistici esteri, rischia di essere incompleta sulle fonti interpretative internazionali.

[→ Leggi di più](#)

Consolidato fiscale: modifica ripartizione delle perdite e interruzione anticipata

Con la risposta ad interpello n. 282/2025, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la variazione del criterio di attribuzione delle perdite fiscali, comunicata in occasione del rinnovo tacito dell'opzione per il regime di consolidato fiscale, produce effetti anche nell'ipotesi di interruzione del regime nel primo esercizio successivo al rinnovo. Tale efficacia è, tuttavia, subordinata alla condizione che la modifica sia stata formalmente comunicata all'Agenzia delle Entrate e regolarmente recepita nella dichiarazione dei redditi della società consolidante.

[→ Leggi di più](#)

Fusione e riporto delle perdite fiscali: la ratio smarrita della norma antielusiva

Con la risposta a interpello n. 278/2025, l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul tema del riporto delle perdite fiscali nell'ambito di un'operazione di fusione per incorporazione. L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, qualora l'ammontare delle perdite ecceda il patrimonio netto contabile, è obbligatoria la redazione di una perizia di stima volta a determinare il valore economico del patrimonio netto, quale condizione necessaria per il riporto integrale delle eccedenze.

[→ Leggi di più](#)

Passaggi generazionali di partecipazioni societarie: spunti di riflessione dall'Agenzia delle Entrate in tema di esenzione da imposta di successione e donazione

Nella risposta n. 271/2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni spunti di riflessione in merito ai presupposti per l'applicazione dell'esenzione da imposta di successione e donazione ai trasferimenti di partecipazioni societarie nel contesto dei passaggi generazionali.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di novembre 2025

"Focus penale tributario" – Concordato preventivo e omesso versamento IVA: la posizione della Corte di cassazione

La sentenza n. 35938/2025 della III sezione penale della Suprema Corte ha statuito nel senso che la mera presentazione o l'ammissione al concordato preventivo non esclude la punibilità per l'omesso versamento IVA: al fine di integrare la causa di giustificazione il provvedimento che vieta i pagamenti deve, infatti, intervenire prima della scadenza dell'obbligo tributario. Non rilevano né la crisi di liquidità né i pagamenti successivi, che incidono solo ai fini dell'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000. La decisione conferma l'orientamento restrittivo volto a salvaguardare l'effettività dell'obbligazione fiscale.

[**→ Leggi di più**](#)

Accertamenti bancari da prelievi non giustificati: deducibili i costi presunti

Con la recente ordinanza n. 26996 depositata il 7 ottobre 2025, la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi di accertamenti bancari con particolare riferimento alla possibilità di dedurre costi presunti dai maggiori ricavi accertati. Al riguardo, richiamando la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 10/2023, ha stabilito come in caso

di accertamento bancario scaturente da prelievi ritenuti non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre articolare la prova presuntiva e, in particolare, eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi affinché la presunzione in esame risulti essere compatibile anche con il principio di capacità contributiva.

[**→ Leggi di più**](#)

La Cassazione sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate: irrilevanza processuale dell'ufficio emittente l'atto impugnato

La Suprema Corte ribadisce che le articolazioni territoriali dell'Agenzia delle entrate non assumono rilievo processuale "autonomo"; la legittimazione passiva spetta, infatti, all'"ente" Agenzia delle entrate e non al singolo ufficio. La Cassazione interviene anche sul rapporto tra accertamento societario divenuto definitivo "per inerzia" e accertamento personale sui soci: se il primo non è definitivo nel merito, i soci (o i loro eredi) possono contestare, nel giudizio personale, la stessa esistenza dei maggiori utili extracontabili presupposti.

[**→ Leggi di più**](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

Vendita di beni donati: meno rischi per chi compra

Sbloccate finalmente le vendite di beni provenienti da donazione. L'acquirente non rischierà più di dover restituire l'immobile acquistato dal donatario. È questo il contenuto dell'articolo 44 della Legge recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati il 26 novembre 2025, che introduce alcune sostanziali modifiche al Codice Civile che renderanno gli acquisti di immobili donati molto più sicuri per i compratori e più appetibili per gli istituti di credito.

[→ Leggi di più](#)

Rivalutazione delle partecipazioni al 21%: l'opzione perde appeal?

Rivalutazione di quote e terreni: la sostituisce potrebbe passare dal 18% al 21%. È questa una delle modifiche già proposte dai parlamentari di maggioranza al Disegno di legge di bilancio 2025, che laddove dovesse avere parere positivo da parte del Governo determinerebbe l'intervento su di una norma messa – dopo numerose perdite – dalla legge di bilancio per il 2025.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |